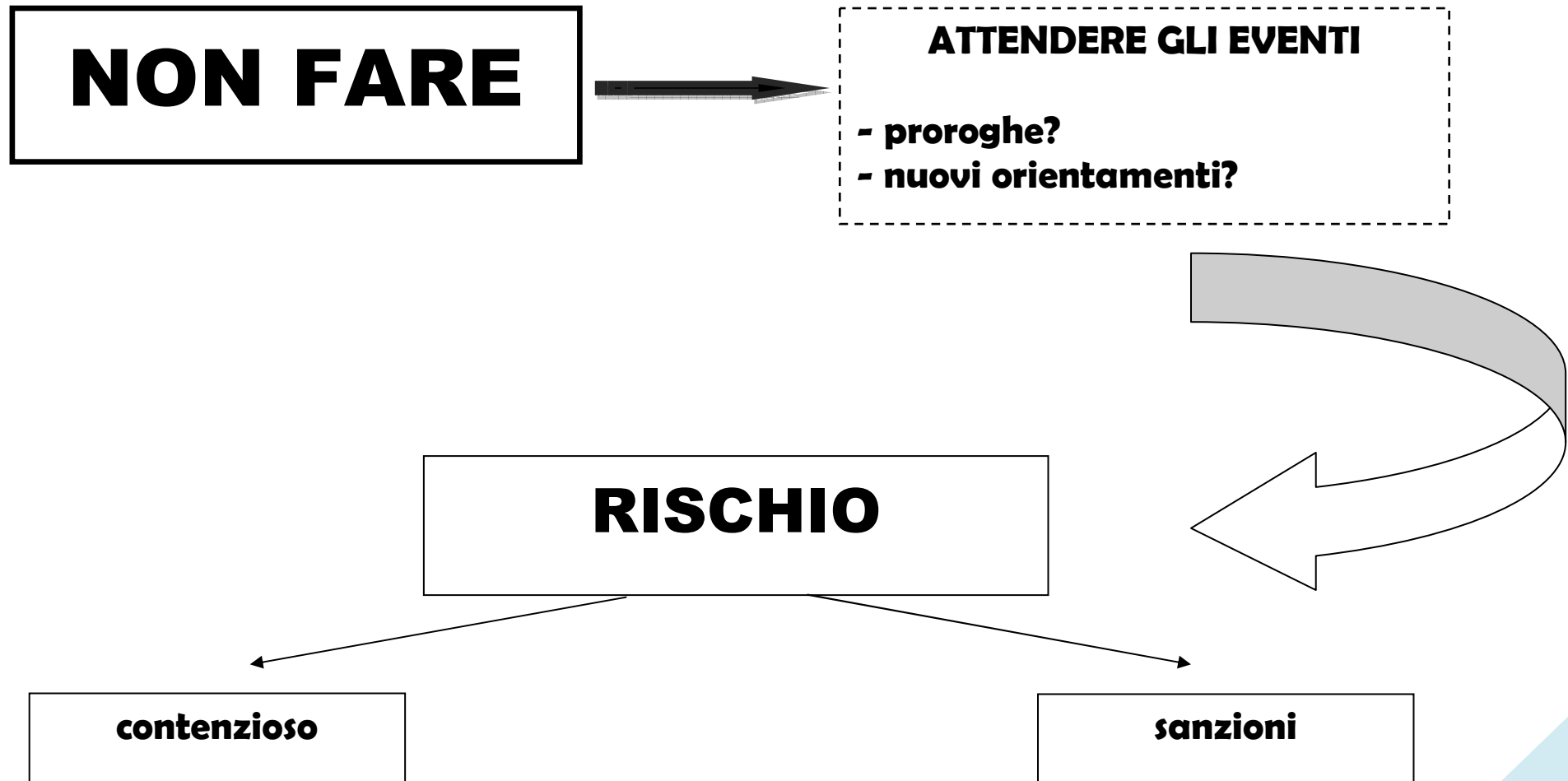
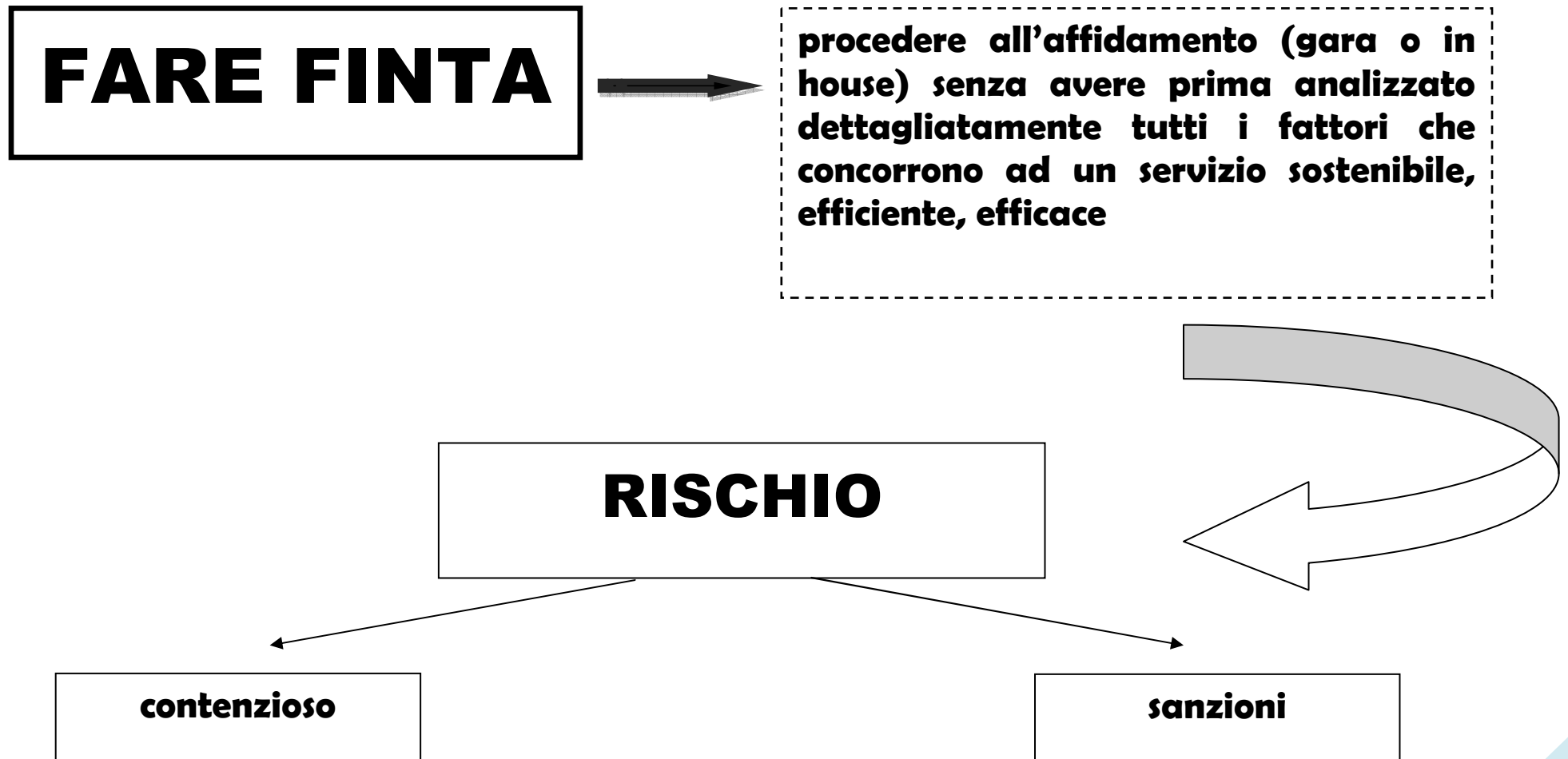
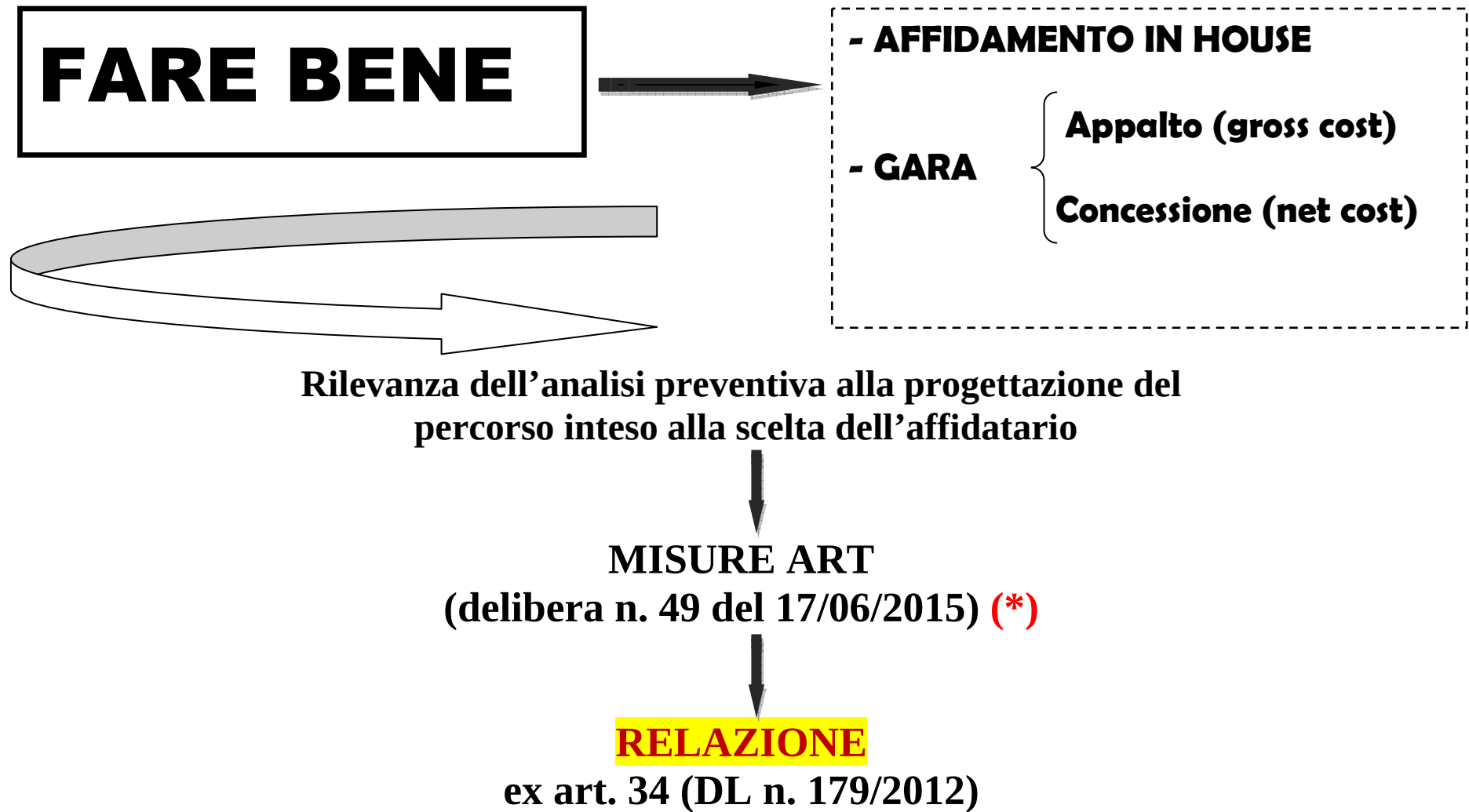


La Scelta. Fare, fare bene, non fare finta







(*) vedi slide 25.01.2018

LA RELAZIONE – 1

Art. 34 comma 20 DL 18.10.2012, n. 179
(Convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221)

Per i **servizi pubblici** locali di **rilevanza economica**, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di **apposita relazione**, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste

LA RELAZIONE – 2

Contenuto

tutto ciò che è materia di
attività di indirizzo e controllo demandata all'autorità di regolazione ART

IN PARTICOLARE

- Forma di affidamento prescelta
- Definizione degli obblighi di servizio
- Indicazione delle eventuali compensazioni economiche

Competenze di ART

- garantire la concorrenza, l'efficienza produttiva della gestione, il contenimento dei costi per gli utenti;
- definire i criteri per la fissazione delle tariffe da parte dei soggetti competenti (assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni, il contenimento dei costi per gli utenti);
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi;
- definire criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione
- definire gli schemi dei bandi di gara
- definire gli schemi dei contratti di servizio
- definire gli obblighi di separazione contabile tra TPL ed altre attività

Principali criticità riscontrate da ART

CRITICITÀ	CONSEGUENZE
prevalenza degli affidamenti diretti o in house	scarsa pressione competitiva
scarsa chiarezza nelle procedure di affidamento	alto livello di contenzioso in caso di gara
bassa trasparenza fra costi del servizio ed entità dei corrispettivi	elevata asimmetria informativa tra gestore dei servizi ed ente affidante
inefficiente contrasto dell'evasione/elusione tariffaria e politiche commerciali sub ottimali	bassa redditività del servizio

Riduzione dell'asimmetria informativa

l'operatore del servizio di TPL deve fornire all'ente affidante le informazioni essenziali per la successiva procedura di aggiudicazione del contratto di servizio (art. 4, comma 8):

- Domanda di passeggeri
- tariffe
- costi e ricavi inerenti il servizio
- dettagli delle specifiche di infrastruttura necessaria l'esercizio del materiale rotabile
- etc. etc. etc.

Indicazioni da inserire nel contratto di servizio

Analisi dei rischi

(vedi slide del 27 febbraio 2018)

SA / Enti Locali

SA / Ente gestore

SA / Stakeolders

Misura 4

ART

La consultazione dei soggetti portatori di interesse deve essere avviata dall'ente appaltante prima o in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, par. 2, del regolamento CE 1370/2007, ed è da concludere in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara o di altra documentazione che disciplina la procedura di affidamento

Alla luce delle nuove attribuzioni in capo all'autorità derivanti dall'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, l'utilizzo dello strumento della consultazione è stato esteso a tutte le modalità di aggiudicazione, competitive (gara) e non competitive (affidamento diretto)

Lo svolgimento della consultazione è finalizzato all'acquisizione da parte dell'ente appaltante di molteplici elementi e dati, utili alla definizione di una procedura di affidamento, che a loro volta dovranno essere riportati all'interno della documentazione che ne disciplina lo svolgimento

Misura 4

TEMI PRINCIPALI

- identificazione qualificazione dei beni strumentali
- definizione delle modalità di messa a disposizione dei beni ritenuti essenziali/indispensabili, con particolare riferimento ai beni di proprietà del gestore uscente per i quali il contratto di servizio non prevede clausole di trasferimento (misura 7)
- pubblicazione delle informazioni da rendere disponibili ai soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi del servizio (misura 18)
- quantificazione del personale dipendente ritenuta minima necessaria per lo svolgimento dei servizi interessati (misura 21)
- modalità di trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente all'impresa giudicatrice a seguito dell'affidamento del servizio (misura 21)

L'obbligo di motivazione – 1

(relazione illustrativa all'atto di regolazione recante la “revisione della delibera 49/2015)

Indipendentemente dalla modalità di affidamento scelta, la legittimità del ricorso a procedure non competitive **richiede** da parte dell'ente appaltante **non solo** la verifica della sussistenza dei requisiti legislativi di caso in caso previsti, **ma anche la dimostrazione** che la deroga al principio della concorrenza per il mercato sia **giustificata da obiettivi di interesse generale**

A tal fine l'art. 34 del decreto legge 179/2012 prevede che gli enti competenti motivino le proprie decisioni all'interno di una apposita relazione

È pertanto necessaria, da parte dell'ente appaltante, una **specificata valutazione** comparativa di convenienza in cui siano **esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato**

Tale **documento unico** predisposto prima di avviare l'affidamento del servizio è **parte integrante** della documentazione che disciplina la procedura ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente appaltante, che provvede contestualmente a trasmetterlo all'autorità, ha il fine di svolgimento delle opportune attività di vigilanza

L'obbligo di motivazione – 2

Chi non fa la gara (affidamento diretto)

MOTIVA DUE VOLTE

- 1) sulla sostenibilità del servizio (rapporto costo/corrispettivo)
- 2) sulle ragioni che hanno portato alla scelta dell'affidamento diretto

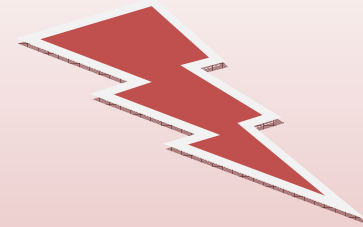
IL GIUDIZIO DI ART

IDONEITÀ



OK ALLA PROCEDURA

INIDONEITÀ



**Rifacimento procedura
e possibili sanzioni**

RESPONSABILITA'

- ART fornisce le indicazioni operative
- **Su chi ricade la responsabilità se la SA non è in grado di applicarle?**
- Il Responsabile della SA deve avere tutti i dati possibili per la costruzione corretta del servizio
- Se mancano dei dati occorre reperirli presso tutte le fonti interessate (tutti gli interlocutori, compresi gli EELL)
- Una istruttoria carente espone personalmente chi opera le scelte decisionali
- Le maggiori responsabilità pesano sulla SA (schema di analisi ART pag 19 e 20)